

Allegato G)

**Norme per la pratica delle discipline del lancio
del martello, del disco, del peso e del giavellotto**

**ESTRATTO DEL
Regolamento per l'utilizzo dei campi di atletica leggera¹**

Art. 1

*Campo di applicazione del Regolamento
per l'utilizzo dei campi di atletica leggera*

... OMISSIS...

Art. 2

*Apertura e destinazione d'uso
dei campi di atletica leggera*

1. I campi di atletica leggera sono di libero accesso, negli orari e nei giorni stabiliti da A.S.I.S. ed esposti al pubblico, a tutte le persone fisiche qualificabili come utenti individuali di A.S.I.S. o come tesserati dell'utente associativo di A.S.I.S., nel rispetto de:
 - il contratto d'uso stipulato con l'utente (individuale o associativo);
 - il presente Regolamento;
 - in tema di regole del gioco e di accesso ai campi di gara e per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, il regolamento tecnico della Federazione Italiana di Atletica leggera (FIDAL).
2. Nei campi di atletica leggera possono essere praticate le attività sportive compatibili con le caratteristiche tecniche e funzionali dell'impianto sportivo, nel rispetto del presente Regolamento e delle istruzioni d'uso comunicate dal servizio di custodia dell'impianto. La decisione di compatibilità dell'attività sportiva rispetto all'impianto sportivo spetta ad A.S.I.S. al momento dell'istanza di prenotazione o

¹ Allegato introdotto con delibera del Consiglio di amministrazione A.S.I.S. n. 10/2005 del 12.10.2005 e sostituito con verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione A.S.I.S. n. 1/2008 dd. 25.2.2008.

Cognome e Nome del Tecnico Responsabile dei lanci
Firma per presa visione e accettazione

Timbro del Soggetto prenotante
Il Legale rappresentante
Firma per presa visione e accettazione

di rilascio di abbonamento e al servizio di custodia durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

Art. 3

Requisiti per l'utilizzo dei campi di atletica leggera

1. L'utenza che intende usufruire di un campo di atletica leggera, dei locali annessi e delle attrezzature sportive, dovrà ottenere l'autorizzazione di A.S.I.S. e corrispondere la vigente tariffa pubblica d'uso. L'utenza associativa non affiliata alla FIDAL dovrà, prima dell'utilizzo dei campi di atletica leggera, dichiarare di avere preso visione e compreso il presente Regolamento d'uso ed in particolare le norme specificamente dedicate alla disciplina dei lanci. A tutti gli utenti associativi dei campi di atletica leggera sarà consegnata, unitamente alla prenotazione stagionale, copia del presente Regolamento d'uso.

2. La domanda di utilizzo dell'impianto sportivo deve essere presentata nei termini comunicati annualmente da A.S.I.S. e, nei casi di utilizzi non stagionali, almeno 10 giorni prima dell'effettivo utilizzo. La domanda per gare o manifestazioni deve essere presentata ad A.S.I.S. almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della gara o manifestazione. La domanda deve indicare se l'utilizzo del campo di atletica è richiesto anche per la pratica del lancio del martello, del peso, del disco e del giavellotto; in tal caso, l'utenza deve indicare il tecnico responsabile dei lanci e gli orari di svolgimento.

...OMISSIS...

5. In ogni caso, l'utilizzo dei campi di atletica leggera da parte di minori non può avvenire senza l'accompagnamento costante, a cura dell'utente che ha prenotato, di persona adulta affidataria. A.S.I.S. e il servizio di custodia non svolgono alcuna attività di vigilanza dei minori presenti all'interno dei campi di atletica leggera.

Il servizio di custodia ha la facoltà di allontanare dal campo di atletica leggera i minori non accompagnati da persona adulta affidataria.

6. Le persone autorizzate ad accedere al campo di gioco durante le gare sono quelle individuate all'art. 5 del presente Regolamento. L'organizzatore della manifestazione o della gara ha la facoltà di allontanare dal campo di gara le persone non autorizzate ad accedervi.

7. Le persone autorizzate ad accedere al campo di gioco durante gli allenamenti sono esclusivamente:

- gli utenti singoli muniti di tessera di riconoscimento;
- i tesserati di utenti associativi muniti di tessera di riconoscimento;
- allenatori, insegnanti, istruttori e affidatari di minori delle persone indicate ai due precedenti punti;
- ausiliari del servizio di custodia.

Cognome e Nome del Tecnico Responsabile dei lanci
Firma per presa visione e accettazione

Timbro del Soggetto prenotante
Il Legale rappresentante
Firma per presa visione e accettazione

Al campo di gioco non possono accedere spettatori, genitori e persone diverse da quelle sopra elencate.

Il servizio di custodia ha la facoltà di allontanare dal campo di gioco le persone non autorizzate ad accedervi.

8. Il servizio di custodia ha la facoltà di impedire o differire temporaneamente la pratica di singole discipline sportive in ragione del pericolo che dal loro svolgimento possa derivare per:

- l'incolumità dei praticanti, del pubblico o dei presenti all'interno dei campi di atletica leggera;
- l'integrità dell'attrezzatura sportiva e dell'impianto sportivo.

9. Il prato centrale dei campi di atletica leggera è riservato alla pratica delle discipline sportive del lancio del disco, del martello, del peso e del giavellotto. Il servizio di custodia ha l'obbligo di allontanare dal prato centrale le persone diverse dai lanciatori e dall'allenatore responsabile dei lanciatori.

10. Le zone dei campi di atletica diverse dal prato centrale sono precluse alla pratica delle discipline sportive del lancio del disco, del martello, del peso e del giavellotto; in dette zone è altresì precluso il riscaldamento e l'allenamento dei lanciatori.

Il servizio di custodia ha l'obbligo di proibire la pratica dei lanci in zone diverse dal prato centrale dei campi di atletica.

...OMISSIS...

13. La pratica di discipline motorie diverse dalle discipline sportive dell'atletica leggera può svolgersi anche contemporaneamente alle discipline dell'atletica purchè siano scrupolosamente osservati il divieto di accesso al prato centrale riservato alle discipline dei lanci, il divieto d'uso delle corsie riservate alle prove, alla velocità e agli ostacoli, nonché rispettato l'obbligo di non arrecare pregiudizio all'incolumità propria e altrui.

Art. 4

Tessere di riconoscimento

...OMISSIS...

Art. 5

Svolgimento di gare e manifestazioni

...OMISSIS...

Art. 6

Uso di beni e attrezzature. Disciplina dei lanci

1. Gli utenti dei campi di atletica leggera potranno usufruire, per gli allenamenti, di tutta l'attrezzatura, fissa e mobile, presente presso l'impianto. L'attrezzatura va richiesta al servizio di custodia che la

Cognome e Nome del Tecnico Responsabile dei lanci
Firma per presa visione e accettazione

Timbro del Soggetto prenotante
Il Legale rappresentante
Firma per presa visione e accettazione

consegna agli utenti. L'uso dell'attrezzatura sportiva è svolto sotto la vigilanza e le istruzioni dell'istruttore o dell'allenatore. Gli utenti e i responsabili tecnici sono tenuti a verificare, prima dell'uso, che l'attrezzatura ricevuta dal servizio di custodia sia efficiente e in buono stato di manutenzione. Gli utenti e i responsabili sono tenuti a segnalare tempestivamente al servizio di custodia o ad A.S.I.S. eventuali disservizi funzionali/tecnici delle attrezzature che pregiudicano o possano pregiudicare la sicurezza di cose o di persone.

2. Durante le gare e le manifestazioni, l'uso dell'attrezzatura sportiva è svolto sotto la vigilanza degli ufficiali di gara preposti ai sensi delle regole tecniche federali.

3. Il materiale sportivo dovrà essere richiesto al servizio di custodia, che provvederà a consegnarlo previa sottoscrizione dell'apposito verbale di consegna.

Al termine degli utilizzi, il materiale sportivo dovrà essere riconsegnato, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7, comma 7, al servizio di custodia, il quale provvederà al relativo ritiro e rimessaggio.

4. A.S.I.S. non è responsabile dell'uso e della custodia di attrezzature sportive di proprietà di terzi e da questi introdotte nell'impianto sportivo.

5. La pratica delle discipline sportive del lancio del disco, del martello e del peso può essere svolta esclusivamente in presenza di un tecnico federale qualificato all'istruzione/allenamento di queste discipline dell'atletica leggera. La pratica di queste discipline può essere svolta esclusivamente nelle pedane circolari e verso i settori di caduta predisposti per ciascuna disciplina. Il lancio degli attrezzi del disco, del martello e del peso può essere effettuato quando nel settore di caduta non è presente alcuna persona e avendo cura di assicurare l'incolumità delle persone a qualsiasi titolo presenti nell'impianto sportivo.

6. I praticanti del lancio del disco e del martello devono esercitare i lanci da una pedana circolare munita di gabbie a pannelli mobili all'apertura, avendo cura di verificare che la posizione e l'angolazione della gabbia sul terreno rispettino il settore di caduta e l'area massima di pericolo consentita rispettivamente per i lanci del disco e del martello dai regolamenti tecnici federali.

7. La pratica della disciplina sportiva del lancio del giavellotto può essere svolta esclusivamente in presenza di un tecnico federale qualificato all'istruzione/allenamento di questa disciplina dell'atletica leggera. La pratica della disciplina sportiva del lancio del giavellotto può altresì essere svolta esclusivamente dalla pedana di rincorsa e nella direzione del settore di caduta predisposto per detta disciplina. Il lancio dell'attrezzo del giavellotto può essere effettuato quando nel settore di caduta non è presente alcuna persona e avendo cura di

Cognome e Nome del Tecnico Responsabile dei lanci
Firma per presa visione e accettazione

Timbro del Soggetto prenotante
Il Legale rappresentante
Firma per presa visione e accettazione

assicurare l'incolumità delle persone a qualsiasi titolo presenti nell'impianto sportivo.

8. I praticanti le discipline del lancio del giavellotto, del peso, del disco e del martello devono usare attrezzi conformi e idonei secondo le regole tecniche federali. Dopo ogni lancio, gli attrezzi devono essere sempre riportati presso la pedana e mai rilanciati.

9. Le discipline del lancio del giavellotto, del peso, del disco e del martello possono iniziare solo ed unicamente su specifica autorizzazione del servizio di custodia, dopo la conclusione delle attività scolastiche ed, in ogni caso, in situazione di assenza totale di rischi per le persone presenti nell'impianto sportivo.

10. Il lancio del giavellotto, del peso, del disco e del martello da parte di alunni o alunne, durante l'orario riservato alle attività scolastiche, può essere esercitato solo ed unicamente con il consenso dell'insegnante e sotto la vigilanza dell'istruttore.

Art. 7

Norme comportamentali d'uso dell'impianto e dei locali annessi ...OMISSIS...

12. Gli utenti sono tenuti a segnalare sempre al servizio di custodia o direttamente ad A.S.I.S. atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli di A.S.I.S. e del Comune di Trento e della sicurezza di persone o di cose, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

...OMISSIS...

Art. 8

Rispetto del presente Regolamento

1. Il servizio di custodia assicurerà personalmente o a mezzo di delegato il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

2. Il rispetto del presente Regolamento è richiesto a tutti gli utenti dei campi di atletica anche se non affiliati o tesserati alla FIDAL.

3. A.S.I.S. e il Comune di Trento hanno piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive. I predetti funzionari, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso all'impianto.

Cognome e Nome del Tecnico Responsabile dei lanci
Firma per presa visione e accettazione

Timbro del Soggetto prenotante
Il Legale rappresentante
Firma per presa visione e accettazione

Art. 9
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si intendono richiamate, per quanto applicabili in sede di allenamento, le norme tecniche federali per l'apprestamento dei campi di gioco dell'atletica leggera, l'uso dei campi e degli attrezzi stabilite dalla FIDAL.

Cognome e Nome del Tecnico Responsabile dei lanci
Firma per presa visione e accettazione

Timbro del Soggetto prenotante
Il Legale rappresentante
Firma per presa visione e accettazione
